

Non tutti sanno che...

Domande e risposte sulle nuove regole fitosanitarie



La tutela della salute delle piante da organismi nocivi pericolosi, di temuta introduzione nell'Unione Europea a causa di globalizzazione degli scambi commerciali e cambiamenti climatici, è estremamente importante per la produzione vegetale, la sicurezza alimentare, il patrimonio forestale, gli ecosistemi naturali e agricoli e la biodiversità.

Il 14 dicembre 2019 è entrato in vigore un nuovo regime fitosanitario, costituito da un articolato sistema di regolamenti comunitari. Le nuove disposizioni, pur mantenendo l'architettura di base delle normative preesistenti (controlli alle importazioni e alle esportazioni, passaporto delle piante, zone protette ecc.), applicano maggiormente il principio di precauzione e **introducono nuove responsabilità per gli operatori professionali interessati, soprattutto in relazione alla tracciabilità e all'obbligo di intervento in caso di ritrovamento di organismi nocivi regolamentati.**

Obiettivo delle nuove regole fitosanitarie è quello di **prevenire l'ingresso di organismi da quarantena** (batteri, funghi, virus, insetti, nematodi) nel territorio europeo e di **tenere sotto controllo la loro diffusione**. Servizi fitosanitari e operatori **professionali condividono la responsabilità nell'applicazione delle nuove regole**, nel rispetto di ruoli e compiti che sono loro affidati dagli specifici regolamenti comunitari.

Per orientarsi tra nuovi adempimenti e nuove terminologie ed entrare nel cuore delle normative, abbiamo riunito in questo "Quaderno" i quesiti che più di frequente ci sono stati rivolti da vivaisti, commercianti di prodotti vegetali, operatori del settore agricolo. Domande a cui abbiamo dato risposte:

- *Obblighi e responsabilità dell'Operatore professionale*
- *Registro Ufficiale degli Operatori Professionali*
- *Piano di gestione dei rischi*
- *Passaporto delle piante*

Ci auguriamo possa essere uno strumento di facile consultazione e lettura, utile a risolvere con rapidità dubbi e incertezze.

A questo primo Quaderno ne seguiranno altri al fine di rendere disponibili ai soggetti coinvolti nell'applicazione delle nuove regole europee, in particolare ai vivaisti, un insieme di supporti di carattere informativo e di semplice consultazione che possano contribuire a garantire sanità e qualificazione delle produzioni vivaistiche regionali sui mercati europei e internazionali.

Quaderno n. 1 – Prima edizione luglio 2020

Le presenti risposte alle domande più frequenti hanno carattere informativo e di supporto agli operatori professionali e pertanto non sostituiscono le norme in vigore, tutte riportate in calce, alle quali comunque si rimanda per ogni necessità. Gli Ispettori del Servizio Fitosanitario regionale sono a disposizione per ogni informazione.

Indice

Obblighi e responsabilità dell'operatore	pag. 5
Il registro degli operatori professionali	pag. 7
Il piano di gestione dei rischi	pag. 11
Il passaporto delle piante	pag. 13

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'OPERATORE

*Il Regolamento (UE) 2016/2031 introduce il concetto di **Operatore Professionale**, quale figura chiave nell'applicazione delle nuove regole fitosanitarie in collaborazione con il Servizio fitosanitario Regionale. Tale regolamento affida all'operatore nuovi compiti e nuove responsabilità, in funzione delle attività svolte e delle tipologie di piante e prodotti vegetali che intende commercializzare.*

1. CHI È L'OPERATORE PROFESSIONALE?

Il termine **operatore professionale** comprende tutte le categorie di soggetti che svolgono una o più attività in relazione a piante, prodotti vegetali e altri oggetti, dei quali ne sono giuridicamente responsabili. Tali attività sono:

- Impianto
- Riproduzione
- Produzione (incluse coltivazione, moltiplicazione, mantenimento)
- Introduzione nel territorio dell'Unione (import)
- Spostamento nel territorio dell'Unione (circolazione interna)
- Uscita dal territorio dell'Unione (export)
- Messa a disposizione sul mercato
- Immagazzinamento, raccolta, spedizione e trasformazione

2. CHI È L'OPERATORE PROFESSIONALE REGISTRATO?

Si tratta dell'operatore registrato al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP)

3. CHI È L'OPERATORE PROFESSIONALE AUTORIZZATO?

È un operatore registrato al RUOP e autorizzato dal Servizio fitosanitario a:

- Rilasciare i passaporti delle piante
- Applicare il marchio ISPM 15 sugli imballaggi in legno

4. QUALI SONO GLI OBBLIGHI DELL'OPERATORE PROFESSIONALE IN RELAZIONE AGLI ORGANISMI NOCIVI?

L'operatore professionale ha l'obbligo di informare immediatamente il Servizio fitosanitario ogniqualvolta sospetta o constata la presenza di un organismo da quarantena. Oltre all'obbligo di informazione, l'operatore deve immediatamente adottare misure cautelative per prevenire l'insediamento e la diffusione dell'organismo in questione. Relativamente agli organismi regolamentati non da quarantena, l'operatore ha l'obbligo di non introdurre né spostare tali organismi nel territorio dell'Unione attraverso le piante da impianto.

5. QUALE TRACCIABILITÀ DEVE GARANTIRE UN OPERATORE PROFESSIONALE REGISTRATO AL RUOP?

L'operatore professionale registrato deve garantire sia una tracciabilità esterna (riguardante i dati di acquisto e cessione delle proprie unità di vendita), sia una tracciabilità interna (relativa agli spostamenti di piante all'interno e tra i propri siti di produzione). Per assolvere a questo obbligo l'operatore professionale registrato al RUOP deve istituire sistemi o procedure di tracciabilità, che verranno verificate durante i controlli ufficiali. La modalità di realizzazione della tracciabilità è lasciata all'autonomia decisionale dell'operatore, il quale può ricorrere a sistemi diversi in funzione della propria organizzazione aziendale. L'operatore ha l'obbligo di conservare i dati registrati per almeno 3 anni.

6. QUALE TRACCIABILITA' DEVE GARANTIRE UN OPERATORE PROFESSIONALE AUTORIZZATO AL RILASCIO DEL PASSAPORTO?

Oltre alla tracciabilità dei dati di vendita e di acquisto e alla tracciabilità interna, l'operatore autorizzato al rilascio del passaporto delle piante deve garantire la registrazione dei seguenti dati:

- L'OP che ha fornito l'unità di vendita
- L'OP al quale l'unità di vendita è stata fornita
- Informazioni pertinenti al passaporto delle piante

L'operatore ha l'obbligo di conservare i dati registrati per almeno 3 anni

7. QUALI REQUISITI DEVONO SODDISFARE GLI OPERATORI PROFESSIONALI PER ESSERE AUTORIZZATI A RILASCIARE PASSAPORTI DELLE PIANTE?


Se un operatore professionale richiede al Servizio fitosanitario l'autorizzazione al rilascio del passaporto, egli deve soddisfare entrambi i requisiti di seguito riportati:

1. Possiede le conoscenze necessarie per effettuare i controlli (visivi ed eventualmente di laboratorio) alle proprie produzioni, al fine di individuare tempestivamente la presenza di organismi da quarantena, di organismi soggetti a misure di emergenza e di organismi regolamentati non da quarantena. Deve inoltre saper riconoscere i sintomi di tali organismi e i mezzi per prevenirne la presenza e la diffusione
2. Dispone di sistemi e procedure che gli consentono di rispettare gli obblighi in materia di tracciabilità, così come stabilito dagli articoli 69 e 70 del Regolamento (UE) 2016/2031

8. QUALI OBBLIGHI DEVONO RISPETTARE GLI OPERATORI PROFESSIONALI AUTORIZZATI A RILASCIARE PASSAPORTI DELLE PIANTE?

L'operatore autorizzato deve identificare e controllare i punti critici del suo processo di produzione, registra i dati di tali controlli e conserva i dati registrati per almeno 3 anni. L'operatore autorizzato assicura inoltre una adeguata formazione al proprio personale impegnato nell'esecuzione dei controlli sopra indicati.

Gli obblighi/responsabilità dell'operatore registrato/autorizzato possono essere così schematizzati: (fonte: FAQ a cura del Servizio Fitosanitario nazionale <https://www.protezionedellepiante.it/introduzione/>)



IL REGISTRO UFFICIALE DEGLI OPERATORI PROFESSIONALI (RUOP)

Il regolamento (UE) 2016/2031 istituisce il RUOP, che va a sostituire il Registro Ufficiale dei Produttori previsto dalla precedente normativa fitosanitaria. La registrazione al RUOP è unica sul territorio nazionale. Gli operatori professionali devono richiedere la registrazione al Servizio Fitosanitario ove si trova la sede legale dell'azienda.

9. COS'È IL RUOP?

Il RUOP (Registro Ufficiale degli operatori Professionali) è il registro previsto dall'articolo 65 del Regolamento (UE) 2016/2031, al quale devono registrarsi le seguenti categorie di **operatori professionali**:

- Coloro che introducono o spostano nell'Unione piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un certificato fitosanitario o un passaporto delle piante;
- Coloro che sono autorizzati a rilasciare passaporti delle piante;
- Tutti coloro che chiedono al Servizio fitosanitario di rilasciare certificati di pre-esportazione, esportazione e riesportazione;
- Coloro che sono autorizzati ad applicare i marchi ISPM 15 (*Standard internazionale FAO, il quale prevede che gli imballaggi di legno grezzo, prima di poter circolare, debbano essere trattati e, successivamente, certificati con il marchio*).

10. QUALI CATEGORIE DI OPERATORI NON DEVONO REGISTRARSI AL RUOP?

Il Regolamento (UE) 2016/2031 stabilisce che **sono esonerati dall'iscrizione al RUOP** tutti coloro i quali:

- forniscono esclusivamente e direttamente agli **utilizzatori finali** piccoli quantitativi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, attraverso la vendita a diretta. Se gli operatori professionali effettuano **vendite attraverso contratti a distanza** è obbligatoria la registrazione al RUOP;
- forniscono direttamente agli **utilizzatori finali** piccoli quantitativi di sementi, escluse quelle per cui sono richiesti i certificati fitosanitari;
- L'attività professionale riguardante le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti si limita al trasporto per conto di un altro operatore professionale;
- L'attività professionale riguarda esclusivamente il trasporto di oggetti di ogni tipo, con l'utilizzo di materiale da imballaggio di legno

11. COSA SI INTENDE PER VENDITA TRAMITE CONTRATTO A DISTANZA?

Per contratto a distanza si intende qualsiasi contratto, concluso senza la presenza fisica e simultanea del venditore e dell'acquirente e perfezionato mediante l'uso di mezzi di comunicazione a distanza (internet, fax, social network ecc.), che prevede la cessione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti con la spedizione del materiale mediante un servizio postale o un corriere, direttamente presso l'acquirente o presso punti di ritiro (es. Amazon Hub). Non si configura come contratto a distanza quello perfezionato con mezzi di comunicazione a distanza che prevede il ritiro del materiale da parte dell'acquirente presso la sede del venditore. Questa definizione è richiamata dal Regolamento (UE) 2016/2031 all'articolo 65, punto 3 (relativo all'iscrizione al RUOP), e all'articolo 81, punto a (concernente l'esenzione del passaporto delle piante). La definizione è stata ulteriormente precisata dalla nota tecnica del Mipaaf n. 9475 del 08/02/2020.

12. I MANUTENTORI DEL VERDE DEVONO ISCRIVERSI AL RUOP?

Coloro che svolgono attività di manutenzione del verde (definita dall'articolo 12 della legge 28 luglio 2016, n. 154, come attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi) non sono soggetti all'iscrizione al RUOP qualora non svolgano altre attività connesse alla cessione a vario titolo di piante e di materiali di moltiplicazione. In considerazione del fatto che spesso i manutentori del verde cedono a vario titolo piante e materiali di moltiplicazione, la nota tecnica del Mipaaf n. 9475 ha fornito i chiarimenti di seguito schematizzati:

Tipologia di manutentore	Descrizione attività	Sì RUOP	No RUOP
Manutentore e costruttore del verde, azienda artigiana senza terra	Colui che esercita attività di manutenzione e costruzione di parchi e giardini, acquistando il materiale da un florovivaista e, non commercializzando, mette a dimora le piante c/o un utilizzatore finale (persona fisica e giuridica)		X
Manutentore e costruttore del verde, azienda agricola che esercita l'attività manutentiva come attività connessa	Produttore agricoltore che esercita la manutenzione e costruzione di parchi e giardini in regime di attività connessa, utilizzando prevalentemente materiale prodotto c/o la propria azienda florovivaistica e mette a dimora le piante c/o un utilizzatore finale e/o vende il proprio materiale esclusivamente a un utilizzatore finale		X
Manutentore e costruttore del verde, azienda agricola che esercita l'attività manutentiva come attività connessa	Produttore agricoltore che esercita la manutenzione e costruzione di parchi e giardini in regime di attività connessa, utilizzando prevalentemente materiale prodotto c/o la propria azienda florovivaistica, mette a dimora le piante c/o un utilizzatore finale e vende il proprio materiale sia a utilizzatori finali sia a operatori professionali	X Più emissione del PP agli OP	
Manutentore e costruttore del verde, azienda agricola che esercita l'attività manutentiva come attività connessa in zona protetta (ZP)	Produttore agricoltore che esercita la manutenzione e costruzione di parchi e giardini in regime di attività connessa, utilizzando prevalentemente materiale prodotto c/o la propria azienda florovivaistica, mette a dimora le piante c/o un utilizzatore finale e/o vende il proprio materiale esclusivamente a un utilizzatore finale ma in zona protetta (ZP)	X Più emissione del PP	
Manutentore e costruttore del verde, azienda agricola che esercita l'attività manutentiva come attività connessa	Produttore agricoltore che esercita la manutenzione e costruzione di parchi e giardini in regime di attività connessa, utilizzando prevalentemente materiale prodotto c/o la propria azienda florovivaistica, mette a dimora le piante c/o un utilizzatore finale e/o vende il proprio materiale esclusivamente a un utilizzatore finale non in zona protetta anche attraverso vendita a distanza	X Più emissione del PP	

13. I MANUTENTORI DEL VERDE CHE ERANO ISCRITTI AL RUP (Registro Ufficiale dei Produttori) AI SENSI DELL'ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 214/2005, DEVONO REGISTRARSI AL RUOP?

Tali manutentori sono transitati d'ufficio nel nuovo RUOP, in quanto svolgono le attività ricadenti in una delle categorie previste dall'articolo 65 del Regolamento (UE) 2016/2031. Pertanto, se la loro attività non è modificata, non devono procedere ad alcuna nuova iscrizione.

14. I FIORISTI E GARDEN CHE VENDONO ESCLUSIVAMENTE A UTILIZZATORI FINALI, NON FANNO VENDITA ONLINE E NON VENDONO PIANTE ZP, DEVONO ISCRIVERSI AL RUOP?

No, tali categorie non devono iscriversi al RUOP.

15. LE SCUOLE AGRARIE (ISTITUTI TECNICI O PROFESSIONALI), CHE ACQUISTANO PIANTE A SCOPO FORMATIVO PER FARLE MANIPOLARE DAGLI STUDENTI, DEVONO ESSERE ISCRITTI AL RUOP?

No, al RUOP devono iscriversi solo gli operatori professionali che rientrano in una delle categorie previste all'art. 65 del Regolamento (UE) 2016/2031.

16. GLI OPERATORI PROFESSIONALI CHE PARTECIPANO A FIERE E MERCATI (ANCHE FUORI REGIONE) CON VENDITA DI PIANTE AD UTILIZZATORI FINALI DEVONO ESSERE ISCRITTI AL RUOP?

No, se tali operatori ordinariamente ed esclusivamente effettuano vendite ad utilizzatori finali, non sono necessarie né la registrazione al RUOP né l'emissione del passaporto.

17. GLI OPERATORI PROFESSIONALI CHE VENDONO PIANTE E PRODOTTI VEGETALI A GIARDINIERI PROFESSIONISTI, GRANDE DISTRIBUZIONE, FIORISTI, ECC. DEVONO ISCRIVERSI AL RUOP?

Sì, la vendita a queste categorie professionali richiede l'iscrizione al RUOP.

18. CHE COSA SI INTENDE PER UTILIZZATORE FINALE?

L'utilizzatore finale è definito dall'articolo 2 del Regolamento (UE) 2016/2031 come "la persona che, non agendo per propri fini commerciali o professionali, acquista piante o prodotti delle piante per uso personale". Con nota tecnica n. 9475 del 08/02/2020, a seguito di un confronto con la Commissione europea, il Mipaaf ha confermato l'estensione di tale definizione a tutte le persone, sia fisiche che giuridiche. Rientrano pertanto in tale definizione gli hotel, i comuni, i condomini ecc.

19. PER QUALI TIPOLOGIE DI COMMERCIALIZZAZIONE È OBBLIGATORIA LA REGISTRAZIONE AL RUOP?

Un operatore professionale deve essere iscritto al RUOP se effettua la vendita di piante e prodotti alle seguenti categorie:

- operatori professionali (aziende agricole e commercianti in genere quali garden, grande distribuzione ecc.);
- giardinieri professionisti e manutentori del verde

L'iscrizione al RUOP è inoltre obbligatoria se l'operatore effettua la vendita di piante e prodotti vegetali tramite contratti a distanza.

20. COSA DEVE FARE UN OPERATORE PROFESSIONALE PER REGISTRARSI AL RUOP?

L'operatore professionale deve presentare una domanda al Servizio fitosanitario competente per sede legale dell'operatore. L'articolo 66, punto 2, del Regolamento (UE) 2016/2031 indica gli elementi che devono essere contenuti nella domanda di registrazione. Tra questi ricordiamo:

- l'indirizzo dei siti e l'ubicazione degli appezzamenti di terreno utilizzati dall'OP per svolgere le proprie attività;
- tipi di merce, famiglie, generi, specie cui appartengono piante e prodotti vegetali.

Se la domanda contiene tutti gli elementi previsti, Il Servizio fitosanitario regionale registra l'operatore Professionale senza indugio e assegna un numero di registrazione che sarà unico su tutto il territorio europeo. Il numero di registrazione include il codice di due lettere stabilito dalla norma ISO per lo Stato italiano (IT), il codice ISTAT della Regione ove ricade la sede legale dell'operatore, più un numero di 4 cifre assegnato in automatico all'atto della registrazione. Gli operatori Professionali registrati c/o la Sezione Regionale RUOP dell'Emilia-Romagna, avranno un numero di registrazione così composto: **IT-08-xxxx**.

21. PER L'ISCRIZIONE AL RUOP OCCORRE SOSTENERE UN ESAME?

No, la registrazione al RUOP da parte del Servizio fitosanitario competente avviene senza indugio. In occasione del primo controllo ufficiale, il Servizio fitosanitario potrà accertare l'adeguatezza delle strutture, delle attrezzature e delle competenze dell'operatore professionale stesso.

22. UNA VOLTA EFFETTUATA LA REGISTRAZIONE, L'OPERATORE PROFESSIONALE DEVE PRESENTARE AGGIORNAMENTI?

Gli operatori professionali registrati al RUOP sono tenuti a presentare un aggiornamento dei dati comunicati all'atto della prima domanda di registrazione ogniqualvolta intervengono modifiche relative allo stato dell'azienda, alle attività svolte o altro. Il termine per la presentazione di tali aggiornamenti corrisponde al 30 aprile di ogni anno per i dati dell'anno precedente. Per la prima domanda di registrazione al RUOP e per l'aggiornamento della stessa è stata predisposta una apposita modulistica, disponibile sul sito del Servizio fitosanitario al seguente link: <https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/temi/produzione-e-commercio/registro-operatori-professionali>. Allo stesso link sono disponibili istruzioni per la corretta compilazione della modulistica.



RUOP: Regolamenti e disposizioni nazionali e regionali

- **Regolamento (UE) 2016/2031:** Capo V (*Registrazione degli operatori professionali e tracciabilità*): dall'articolo 65 all'articolo 70
- **Note tecniche del Mipaaf che hanno chiarito alcuni aspetti applicativi**
 - a) **N. 34148 del 14/10/2019 e n. 36342 del 12/11/2019** hanno individuato le categorie di OP che «entravano» in automatico nel RUOP
 - b) **N.1889 del 16/01/2020** ha sostituito le due precedenti, chiarendo alcuni dubbi interpretativi e definito importi e scadenze della tariffa fitosanitaria
 - c) **N. 9475 del 28/02/2020** ha chiarito i concetti di utilizzatore finale, vendita con contratto a distanza e definito quali manutentori del verde debbano essere iscritti al RUOP
- **Determinazione n. 22310 del 03/12/2019** «Istituzione della sezione regionale del RUOP di cui all'art. 65 del Regolamento (UE) 2016/2031»

IL PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI

Tra le novità introdotte dal Regolamento (UE) 2016/2031 c'è il Piano di gestione dei rischi. Non si tratta di un obbligo, ma di una possibilità per gli operatori professionali autorizzati all'uso del passaporto. Uno strumento utile per l'autocontrollo aziendale e per garantire in maniera puntuale la sanità delle produzioni.

23. COSA SI INTENDE PER PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI?

Il Piano di gestione dei rischi è uno strumento volontario di promozione dell'autocontrollo aziendale, previsto dal Regolamento (UE) 2016/2031 (articolo 91), di cui possono dotarsi gli operatori professionali autorizzati al rilascio del passaporto. Il Servizio fitosanitario approva il piano di gestione dei rischi se sono soddisfatte entrambe le condizioni di seguito riportate:

- a) Il piano stabilisce misure appropriate per consentire all'operatore di assicurare un adeguato controllo dei punti critici del proprio processo produttivo;
- b) Comprende tutte le informazioni previste nel sopra citato articolo 91.

Gli operatori autorizzati che attuano un piano di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi che è stato approvato dal Servizio fitosanitario possono essere sottoposti a ispezioni con frequenza ridotta.

24. QUALI INFORMAZIONI DEVONO ESSERE CONTENUTE IN UN PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI?

Il Piano di gestione dei rischi comprende, anche sotto forma di manuali di procedure operative standard, almeno gli elementi seguenti:

- a) Le informazioni che l'operatore professionale ha presentato al Servizio fitosanitario all'atto della registrazione al RUOP;
- b) La descrizione dei sistemi e delle procedure istituite per assolvere l'obbligo di tracciabilità e di registrazione dei dati;
- c) Una descrizione dei processi di produzione dell'operatore autorizzato e delle sue attività per quanto riguarda lo spostamento e le vendite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti;
- d) L'analisi dei punti critici e le misure adottate dall'operatore autorizzato per attenuare i rischi connessi agli organismi nocivi legati a tali punti critici;
- e) Le procedure e gli interventi previsti in caso di presenza sospetta o confermata di organismi nocivi da quarantena, la registrazione di tali presenze sospette o confermate e degli interventi realizzati;
- f) L'elenco dei compiti e delle competenze del personale coinvolto nei controlli alle produzioni;
- g) Le indicazioni relative alle modalità di formazione impartita al personale che svolge i compiti descritti nel punto precedente

25. CI SONO FORMATI DI RIFERIMENTO PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI GESTIONE DEL RISCHIO?

Non ci sono facsimili ai quali attenersi per la stesura di un piano di gestione dei rischi. Il Servizio fitosanitario nazionale ha in programma l'elaborazione di linee guida di indirizzo; si prevede la conclusione di tali lavori nel corso del 2020.

26. E' OBBLIGATORIO PER IL VIVAISTA REDIGERE UN PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI?

No. L'elaborazione di un piano di gestione dei rischi è una scelta facoltativa dell'operatore autorizzato all'emissione del passaporto delle piante.

27. SE UN OPERATORE AUTORIZZATO AL RILASCIO DEL PASSAPORTO REDIGE UN PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI, PUÒ ESSERE SOTTOPOSTO A CONTROLLI CON FREQUENZA RIDOTTA?

Sì, se il piano è stato approvato dal Servizio fitosanitario l'operatore professionale può essere sottoposto a ispezioni con frequenza ridotta. Al riguardo il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/66 stabilisce tra l'altro che: *"l'autorità competente può ridurre la frequenza dei controlli ufficiali ad almeno una volta ogni due anni, se l'operatore professionale ha attuato per almeno due anni consecutivi un piano di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi"*.



Piano di gestione dei rischi: normativa di riferimento

- **Regolamento (UE) 2016/2031:** Capo VI (*Certificazione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti*): articolo 91
- **Regolamento di esecuzione (UE) 2019/66,** recante norme che definiscono modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali: articolo 3

IL PASSAPORTO DELLE PIANTE

Il passaporto introdotto dalla nuova normativa fitosanitaria presenta diversi elementi di novità. Deve essere rilasciato da operatori professionali autorizzati dal Servizio fitosanitario competente per centro aziendale e accompagna tutte le piante da impianto. Bisogna porre molta attenzione alla compilazione del passaporto, secondo modelli standardizzati a livello europeo. La registrazione dei dati inerenti i passaporti delle piante deve essere conservata per tre anni

28. COS'È IL PASSAPORTO DELLE PIANTE?

Il passaporto delle piante è un'etichetta ufficiale utilizzata per lo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione Europea e, se del caso, per la loro introduzione e spostamento nelle zone protette. Il passaporto deve essere leggibile e le informazioni in esso riportate devono essere inalterabili e durature. Deve inoltre essere chiaramente distinguibile da qualunque altra etichetta o informazione presente sullo stesso supporto su cui è apposto (vaso, cassetta, vassoio, cartone ecc.)

29. COSA ATTESTA IL PASSAPORTO DELLE PIANTE?

Il passaporto attesta che il materiale sul quale viene apposto (pianta, prodotto vegetale o altro oggetto) soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- È indenne da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e da organismi nocivi prioritari
- Rispetta le disposizioni relative agli organismi regolamentati non da quarantena (elencati nell'Allegato IV Regolamento (UE) 2019/2072)
- Rispetta le misure volte a prevenire la presenza di organismi regolamentati non da quarantena su specifiche piante da impianto (elencate nell'Allegato V Regolamento (UE) 2019/2072)
- Rispetta eventuali misure adottate dalle autorità competenti per l'eradicazione di organismi da quarantena rilevanti per l'Unione o temporaneamente considerati tali

30. A QUALI PIANTE SI APPLICA IL PASSAPORTO?

Le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante in caso di spostamento nel territorio dell'Unione sono elencate nell'Allegato XIII del Regolamento (UE) 2019/2072. Le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante con l'indicazione «PZ», per l'introduzione e lo spostamento in determinate zone protette, sono invece elencate all'Allegato XIV del Regolamento (UE) 2019/2072. In generale, **tutte le piante da impianto** devono essere accompagnate dal passaporto per circolare nel territorio dell'Unione.

31. COSA SI INTENDE PER “PIANTE DA IMPIANTO”?

Si tratta delle piante destinate a restare piantate oppure a essere piantate o ripiantate. Tale definizione è riportata dall'articolo 2 del Regolamento (UE) 2016/2031. Lo stesso articolo 2 indica per “impianto” l'operazione di collocamento di piante in un substrato colturale, o di innesto od operazioni simili, che ne assicurano la successiva crescita, riproduzione o moltiplicazione.

32. IN QUALI CASI SI PREVEDE CHE IL PASSAPORTO NON ACCOMPAGNI LE PIANTE?

Il passaporto non è richiesto per lo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti forniti **direttamente a un utilizzatore finale** (compresi i giardinieri non professionisti). Questa regola non vale se la vendita all'utilizzatore finale avviene attraverso contratti a distanza (on line, fax, corriere ecc.). Il passaporto inoltre non è richiesto per lo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti all'interno e tra i siti dello stesso operatore registrato (es. siti di produzione dello stesso vivaista) situati a breve distanza tra loro. Il Regolamento (UE) 2016/2031 stabilisce che ogni Stato membro può decidere il concetto di breve distanza. Con nota tecnica n. 607 del 09/01/2020 Il Mipaaf ha stabilito che il concetto di breve distanza si identifica con il territorio provinciale.

33. COSA SI INTENDE PER VENDITA TRAMITE CONTRATTI A DISTANZA?

La vendita a distanza è quella che si realizza attraverso un contratto che non prevede la presenza fisica e simultanea di venditore e acquirente ed è perfezionato mediante mezzi di comunicazione a distanza (internet, fax, social network ecc.). Tale contratto prevede la cessione di piante mediante un servizio postale o un corriere. Non si configura come contratto a distanza quello perfezionato con mezzi di comunicazione a distanza che prevede il ritiro del materiale da parte dell'acquirente presso la sede del venditore. Questa definizione è stata chiarita dalla Nota tecnica Mipaaf n. 9475 del 08/02/2020.

34. CHI RILASCIAM I PASSAPORTI DELLE PIANTE?

I passaporti sono rilasciati da **operatori professionali registrati** al RUOP (Registro Ufficiale degli operatori Professionali) istituito presso il Servizio fitosanitario nella Regione in cui è presente la sede legale dell'operatore. Oltre ad essere registrati, gli **operatori devono essere autorizzati** all'uso dei passaporti. L'autorizzazione è rilasciata dal Servizio fitosanitario competente per centro aziendale.

35. COME SI OTTIENE L'AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL PASSAPORTO?

Per richiedere l'autorizzazione al rilascio del passaporto bisogna presentare domanda al Servizio fitosanitario dell'Emilia-Romagna, utilizzando la modulistica scaricabile a questo link: <https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/temi/produzione-e-commercio/passaporto-delle-piante>. La domanda va presentata in marca da bollo da 16 euro. Sono disponibili istruzioni dettagliate per la compilazione della modulistica.

36. QUALI CONTROLLI ALLE PROPRIE PIANTE DEVONO EFFETTUARE GLI OPERATORI AUTORIZZATI AL RILASCIO DEI PASSAPORTI?

Per potere rilasciare i passaporti, gli operatori professionali devono:

- Sottoporre le piante e i prodotti vegetali a controlli scrupolosi, almeno visivi, effettuati nei momenti opportuni, tenendo conto dei rischi. Tali controlli devono riguardare anche il materiale da imballaggio che verrà utilizzato per commercializzare le piante
- Individuare e monitorare i punti critici del processo produttivo e i processi di movimento che sono fondamentali per la conformità ai requisiti fitosanitari

37. QUALI SONO GLI OBBLIGHI DI UN OPERATORE PROFESSIONALE AUTORIZZATO AL RILASCIO DEL PASSAPORTO?

Gli operatori professionali autorizzati all'emissione del passaporto delle piante devono identificare e controllare i punti del proprio processo di produzione e i punti relativi allo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti che risultano critici. Devono inoltre conservare per almeno tre anni i dati riguardanti l'identificazione e il controllo dei suddetti punti critici e impartire una formazione adeguata al personale dell'azienda che partecipa ai controlli finalizzati all'emissione del passaporto delle piante. Infine, come tutti gli operatori registrati al RUOP, devono informare tempestivamente il Servizio fitosanitario in caso di presenza sospetta o accertata di un organismo nocivo da quarantena.

38. DOVE SI APPONE IL PASSAPORTO DELLE PIANTE?

L'operatore professionale autorizzato appone il passaporto sull'unità di vendita di piante, prodotti vegetali e altri oggetti prima del loro spostamento nel territorio dell'Unione. Se le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti sono trasportati in un imballaggio, in un fascio o in un contenitore, il passaporto delle piante è apposto su tale imballaggio, fascio, contenitore.

39. COSA SI INTENDE PER UNITÀ DI VENDITA?

Per unità di vendita si intende "la più piccola unità, commerciale o di altro tipo, utilizzabile nella fase di commercializzazione, che può costituire il sottoinsieme o l'insieme di un lotto". Questa definizione è riportata dall'articolo 2 del Regolamento (UE) 2016/2031.

40. GLI OPERATORI PROFESSIONALI AUTORIZZATI POSSONO DEFINIRE LE LORO "UNITÀ DI VENDITA" E "LOTTO"?

Ogni operatore professionale individua nel modo più appropriato l'unità di vendita e la composizione del lotto che meglio si adatta alla sua produzione e alle sue esigenze di commercializzazione.

41. IL PASSAPORTO DELLE PIANTE PUÒ ESSERE STAMPATO ANCHE DIRETTAMENTE SUL VASO?

Sì, in quanto il passaporto delle piante deve essere apposto sulla più piccola unità di vendita e su un supporto adatto alla stampa. Nei casi in cui tale unità di merce sia il singolo vaso può essere apposto sul vaso stesso, in modo tale che sia facilmente visibile e riconoscibile e sia chiaramente distinguibile da qualsiasi altra informazione o etichetta che possano figurare sullo stesso supporto.

42. PUÒ RITENERSI AMMISSIBILE L'UTILIZZO DI UN ELENCO DI PASSAPORTI CHE ACCOMPAGNI LA MERCE ANZICHÉ DOVER APPORRE PER OGNI UNITÀ DI VENDITA COMMERCIALE IL SINGOLO PASSAPORTO?

No, ciò non è consentito. Il passaporto delle piante deve essere apposto sull'unità commerciale più piccola. L'apposizione del passaporto sull'unità di vendita deve avvenire prima del suo spostamento nel territorio dell'Unione o prima di un suo spostamento o introduzione in una zona protetta, in conformità all'art. 83 del Regolamento (UE) 2016/2031 e del Regolamento (UE) 2017/2313 e in modo tale che sia facilmente visibile e chiaramente distinguibile e leggibile.

43. COM'È FATTO IL NUOVO PASSAPORTO?


Il Regolamento (UE) 2017/2313 ha definito le specifiche di formato del passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione e del passaporto delle piante per l'introduzione e lo spostamento in una zona protetta. L'Allegato a questo Regolamento riporta, a titolo di esempio, i modelli delle diverse tipologie di passaporto. Tali modelli sono stati ulteriormente chiariti e dettagliati con alcune note tecniche emanate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

In Figura 1 riportiamo gli elementi di cui si compone il passaporto delle piante

1

Elementi del passaporto delle piante

- Dicitura Plant Passport e se pertinente in un'altra lingua UE
- La bandiera dell'Unione stampata a colori o in bianco e nero
- La denominazione botanica della specie o del taxon (facoltativa la varietà)
- Il codice di registrazione dell'OP
- Se del caso il codice di tracciabilità della pianta
- Se del caso il codice a barre o QR code, o chip o altro ologramma
- Il codice di due lettere dello Stato membro di origine



44. I PASSAPORTI DELLE PIANTE SONO NUMERATI?

I passaporti delle piante non sono numerati.

Devono contenere unicamente gli elementi previsti dal Regolamento (UE) 2016/2031 e dal Regolamento (UE) 2017/2313. Nei modelli di riferimento all'Allegato al Regolamento (UE) 2017/2313, Parte A e Parte B, è presente il codice di tracciabilità le cui modalità di composizione sono a discrezione dell'operatore professionale autorizzato al rilascio del passaporto delle piante. Tale codice può essere integrato da un riferimento a un codice a barre, ologramma, chip o altro supporto di dati di tracciabilità, presente sull'unità di vendita.

45. NEL PASSAPORTO COME DEVE ESSERE DESCRITTA LA DENOMINAZIONE BOTANICA O TAXON?

I passaporti delle piante devono essere conformi ai modelli di riferimento di cui al Regolamento (UE) 2017/2313 (identificati in 4 categorie differenti A, B, C e D). In particolare, nei modelli di cui alla Parte A e B dell'Allegato, in corrispondenza della lettera A è richiesta l'indicazione della denominazione botanica della specie o del taxon in questione oppure il nome dell'oggetto o eventualmente il nome della varietà. Il taxon non va interpretato in modo estensivo ma è necessario scendere sempre al livello più basso (specie o genere), quando possibile.

46. È POSSIBILE NON RIPORTARE IL CODICE DI TRACCIABILITÀ NEL PASSAPORTO?

Il codice di tracciabilità (lettera C del passaporto) non è richiesto se le piante da impianto soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- Sono preparate in modo da essere pronte per la vendita all'utilizzatore finale senza ulteriore preparazione
- Non presentano rischi di diffusione di organismi nocivi da quarantena o di organismi soggetti a misure di emergenza
- Non appartengono a specie elencate tra quelle considerate ad alto rischio.

47. L'OPERATORE COMMERCIALE CHE VENDE AI CONSUMATORI FINALI DEVE CONSERVARE PER 3 ANNI I PASSAPORTI DELLE PIANTE ARRIVATE GIÀ PRONTE PER LA VENDITA?

La sola conservazione è sufficiente per i rivenditori che vendono direttamente al consumatore finale.

48. L'OPERATORE AUTORIZZATO DEVE TENERE UN REGISTRO DEI PASSAPORTI? SE SÌ, SENZA NUMERO PROGRESSIVO, COME SI ELENCA I PASSAPORTI?

La nuova normativa fitosanitaria non prevede l'obbligo di un registro dei passaporti. L'operatore autorizzato al rilascio dei passaporti deve garantire la tracciabilità. È obbligatorio istituire una procedura di registrazione dei dati inerenti i passaporti. Il codice di tracciabilità dovrà essere utilizzato per l'identificazione della singola unità di vendita.

49. È POSSIBILE COMBINARE IL PASSAPORTO CON ETICHETTE DI CERTIFICAZIONE?


Sì: il Mipaaf, attraverso specifiche note tecniche, ha precisato le modalità di compilazione dei passaporti combinati a etichette di certificazione dei materiali di moltiplicazione dei fruttiferi e della vite e a etichette di certificazione delle sementi.

Passaporto delle piante: base normativa di riferimento

- **Regolamento (UE) 2016/2031**: Capo VI, Sezione 2 (*Passaporti delle piante richiesti per lo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione*): dall'articolo 78 all'articolo 95 + Allegato VII
- **Regolamento (UE) 2017/2313**: stabilisce le specifiche delle varie tipologie di passaporto
- **Regolamento (UE) 2019/827**: condizioni per l'autorizzazione al rilascio del passaporto (entrerà in vigore il 14/12/2020)
- **Regolamento (UE) 2019/2072**: Allegato XIII e Allegato XIV, piante con passaporto «ordinario» e con passaporto ZP

Passaporto delle piante: note tecniche Mipaaf

- **N. 37583 del 26/11/2019**: predisposizione del passaporto delle piante congiunto all'etichetta di certificazione per il settore viticolo
- **N. 39232 del 06/12/2019**: predisposizione del passaporto delle piante congiunto all'etichetta di certificazione per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto
- **N. 607 del 09/01/2020**: chiarisce l'applicazione dell'art. 82 del Regolamento (UE) 2016/2031 (non occorre il passaporto per lo spostamento di piante tra i siti dello stesso OP se nell'ambito del territorio provinciale)
- **N. 10624 del 06/03/2020**: passaporto nel settore sementiero
- **N. 11520 del 23/03/2020**: predisposizione del passaporto delle piante congiunto all'etichetta di certificazione per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto nell'ambito del sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale
- **N. 12251 del 03/04/2020**: etichetta per i materiali di moltiplicazione e le piante di categoria CAC combinata con il passaporto delle piante
- **N. 15854 del 15/05/2020**: modalità di compilazione del passaporto congiunto con l'etichetta di certificazione dei fruttiferi (certificazione nazionale ed europea)



Servizio Fitosanitario Regione Emilia-Romagna
via A. da Formigine, 3 - 40128 Bologna
omp1@regione.emilia-romagna.it
sito web: <https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario>